



COMUNE DI TREPUIZZI PROVINCIA DI LECCE

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 235 DEL 23/11/2023

OGGETTO: Ulteriore cessione di quota parte della capacità assunzionale all'Ambito Territoriale Sociale di Campi Salentina costituito ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. 267/2000.

L'anno 2023 e questo giorno 23 del mese di novembre alle ore 13:10 nella Casa Comunale.

Convocata dal Sindaco con appositi avvisi, si è tenuta la Giunta Comunale, con l'intervento dei Signori:

ASSESSORI	PRESENTI	ASSENTI
Giuseppe Maria Taurino	X	
Lucia Caretto	X	
Laura Di Bella	X	
Alessio Greco	X	
Giovanni Chirizzi	X	
Giuseppe Rampino	X	

Partecipa il Segretario Generale Dott. Nunzio FORNARO.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Avv. Giuseppe Maria TAURINO assume la presidenza, ed invita la Giunta a prendere in esame l'argomento indicato in oggetto.

PRESO ATTO che l'Assessore Giuseppe Rampino partecipa alla seduta in modalità telematica a mezzo di videocamera e dispositivo remoto in conformità a quanto previsto dall'art. 5 del Regolamento per lo svolgimento delle sedute di Giunta comunale in modalità telematica. La partecipazione in audio-videoconferenza consente l'identificazione certa dei partecipanti, il regolare svolgimento della seduta, la constatazione e proclamazione del voto. Tutti i partecipanti sono in grado di intervenire nella discussione e ricevere, visionare e trasmettere la documentazione necessaria.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE

- la Regione Puglia, con Deliberazione di G.R. n. 353 del 14.03.2022, ha approvato il V Piano Regionale delle Politiche Sociali 2022-2024, pubblicato sul BURP n. 40 del 05.04.2022, quale strumento di indirizzo agli Ambiti Territoriali per la programmazione dei Piani Sociali di Zona, su cui impostare le scelte strategiche del 2022/2024, con l'obiettivo di dare stabilità e consolidamento all'intero sistema di servizi sociali e socio-sanitari;
- il nuovo Piano Regionale 2022/2024 individua 7 aree tematiche con relative priorità di intervento e soprattutto fissa i Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP) intorno alle quali dovrà essere elaborata la programmazione sociale per il triennio 2022/2024;
- con Deliberazione del Coordinamento Istituzionale n. 11 del 27.04.2022 i Comuni afferenti all'Ambito di Campi Salentina hanno confermato la gestione in forma associata delle funzioni e dei servizi socio-assistenziali, con il Comune di Campi Salentina, capofila dell'Ambito Territoriale, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 267/2000;
- con Deliberazione n. 22 del 03.11.2022 il Coordinamento Istituzionale ha adottato il Piano Sociale di Zona 2022-2024 dell'Ambito Territoriale di Campi Salentina, successivamente adottato dal Consiglio Comunale del Comune di Campi Salentina in data 12.04.2023 giusta deliberazione C.C. n. 8 del 12.04.2023;
- in data 28 Aprile dell'anno 2023, si è approvato in seno alla Conferenza di Servizi il Piano Sociale di Zona 2022-2024 dell'ATS di Campi Salentina ai sensi di quanto previsto dalla L. n. 241/1990 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 19/2006 e ss.mm.ii., dal Regolamento Regionale n. 4/2007, e dal PRPS approvato con Del. di G.R n. 353/2022.
- la Convenzione per la gestione associata delle funzioni e dei servizi socio-assistenziali per l'attuazione del PSZ 2022-2024 di questo Ambito, ex art. 30 D. Lgs. n. 267/2000, sottoscritta in data 08.03.2023, ha per oggetto:
 - ✓ la delega delle funzioni amministrative e di gestione delle risorse economiche concernenti gli interventi sociali, al Comune di Campi Salentina, che opera quale Comune capofila in luogo e per conto degli enti deleganti;
 - ✓ la presenza di un organismo politico-istituzionale, denominato Coordinamento Istituzionale, che impartisce gli indirizzi per il miglior funzionamento dell'Ambito;
 - ✓ la costituzione di un Ufficio comune che rappresenta la struttura tecnico-amministrativa, denominato Ufficio di Piano dell'Ambito Territoriale quale organo strumentale di gestione, tecnico-amministrativo-contabile;

- la durata della Convenzione è stabilita in anni 3 (tre), a decorrere dalla data di stipula della stessa e, comunque, fino al completamento delle attività previste dal Piano Sociale di Zona 2022-2024 e alla redazione del successivo P.S.Z., periodo in cui la stessa Convenzione s'intende tacitamente prorogata, salvo eventuali differenti determinazioni da parte dei Comuni aderenti, in relazione all'individuazione di modalità ritenute più idonee e funzionali alla gestione associata;
- all'art. 7 della Convenzione si individua il Comune di Campi Salentina quale Comune Capofila dell'Ambito Territoriale Sociale, al quale è attribuita la responsabilità amministrativa e di gestione delle risorse economiche complessivamente assegnate agli obiettivi settoriali del Piano Sociale di Zona, secondo gli indirizzi impartiti ed in conformità alle deliberazioni adottate dal Coordinamento Istituzionale e alla normativa nazionale e regionale vigente;
- al successivo art. 8 stabilisce che spetta al Comune capofila adottare tutti gli atti, le procedure e i provvedimenti necessari all'operatività dei servizi e degli interventi previsti nel Piano Sociale di Zona, nonché ad esercitare ogni adempimento amministrativo;
- all'art. 9 della suddetta Convenzione si stabilisce che il Coordinamento politico-istituzionale è l'organo di indirizzo, di direzione e di rappresentanza politico-istituzionale dei Comuni dell'Ambito Territoriale e ha il compito di definire le modalità gestionali e le forme organizzative più idonee per il funzionamento dell'Ambito, stabilire forme e strategie di collaborazione con attori sociali, pubblici e privati, coordinare l'attività di programmazione facilitare i processi di integrazione riguardanti tutte le politiche d'intervento territoriali;
- all'art. 10 è previsto che gli Enti aderenti alla Convenzione stabiliscono di costituire un Ufficio comune (o Ufficio unico) denominato Ufficio di Piano, quale organo strumentale di gestione, tecnico-amministrativo-contabile, dei Comuni associati per la realizzazione del sistema integrato di welfare, rappresentando inoltre la tecnostuttura per l'esercizio delle funzioni della Centrale Unica di Committenza;
- per garantire la continuità delle attività del sistema integrato di welfare e servizi progettuali, l'Ambito Territoriale si è dotato di un assetto organizzativo, con personale esperto e qualificato, per la realizzazione delle misure PON inclusione avviso 3/2016, PON inclusione avviso 1/2019, Piano territoriale lotta alla povertà, Piano sociale di Zona 2022-2024;

CONSIDERATO CHE:

- il nuovo Piano regionale 2022/2024 conferma, fra i suoi obiettivi fondanti, quello della efficace strutturazione del Servizio Sociale Professionale in una dimensione coordinata di Ambito Territoriale affinché possa rappresentare un elemento di crescita dell'intero sistema capace di garantire omogeneità, flessibilità e qualità;
- già il Piano nazionale per la lotta alla povertà 2018-2020 aveva previsto, il raggiungimento dell'Obiettivo di Servizio di un assistente sociale ogni 5000 abitanti, oltre alla possibilità per Comuni ed Ambiti, di assumere direttamente assistenti sociali a tempo determinato a valere sulle risorse del PON Inclusione o della quota servizi del Fondo Povertà;
- il rafforzamento del Servizio Sociale Professionale è stato poi espressamente e formalmente individuato quale LEPS nella Legge di Bilancio 2021 - L. 178/2020 - art. 1, co. 797, prevedendo che il rapporto tra numero di Assistenti Sociali e popolazione residente non sia inferiore ad 1 ogni 5.000 abitanti, nonché indica un nuovo obiettivo di servizio con un rapporto, tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente, pari a 1 a 4.000 e destinando a tal fine specifici contributi economici agli Ambiti territoriali esclusivamente per le assunzioni a tempo indeterminato di assistenti sociali nei servizi sociali pubblici;

TENUTO CONTO:

- che l’Ambito Territoriale di Campi Salentina è lontano dal raggiungimento del suddetto LEPS ed è intendimento, come stabilito nel redigendo Piano Sociale di Zona 2022/2024, dotarsi nel prossimo triennio di un numero di assistenti sociali a tempo pieno utili al raggiungimento della soglia prevista mediante l’avvio assunzioni a tempo determinato, ovvero l’individuazione di modalità alternative per assicurare il servizio;
- che, allo stato attuale il Servizio Sociale Professionale è assicurato da personale assunto a tempo determinato e assegnato ai Comuni dell’Ambito ovvero a supporto dell’Ufficio di Piano oltre che da personale assunto a tempo indeterminato dai singoli Comuni dell’Ambito;

CONSIDERATO:

- che al comma 801 dell’art. 1 della Legge di Bilancio n. 178/2020, per le finalità di cui al comma 797, a valere sulle risorse di cui al comma 799, si prevede per i Comuni la possibilità di assumere assistenti sociali, con rapporti di lavoro a tempo indeterminato, fermo restando gli obblighi del pareggio di Bilancio, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui di cui all’articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all’art. 1, commi 557 e 562, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche ai sensi dell’articolo 57, comma 3- septies, del decreto legge 14 agosto 2020 n. 104 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;
- che pertanto il comma n. 801 sopra citato, nel richiamare le deroghe ai fini del contenimento delle spese di personale, include anche la sterilizzazione delle spese di personale etero-finanziate (art. 57, comma 3-septies del D. L. 104/2020) le quali, per il periodo in cui è garantito il finanziamento non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1bis e 2 dell’art. 33 del D.L. 34/2019, convertito con L. 58/2019;
- che, tuttavia, le assunzioni devono essere effettuate entro i limiti della capacità assunzionale disponibile nell’Ente che procede all’assunzione, così come definita ai sensi dell’art. 33 c. 2 del D L. n. 34/2019 del “Decreto Crescita”, e pertanto sulla base di valori soglia di sostenibilità finanziaria e nel rispetto delle percentuali massime di incremento di cui al relativo decreto attuativo e fermi restando gli obiettivi di pareggio del bilancio;
 - che, invero, ai sensi dell’art. 57, comma 3- septies, del decreto legge 14 agosto 2020 n. 104, a decorrere dall’anno 2021, tutte le spese di personale riferite alle assunzioni, effettuate in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione (13 ottobre 2020) del D.L. 104/2020, finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita normativa, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento;
- che tra queste risorse vanno considerate anche quelle stanziare per il rafforzamento dei Servizi Sociali nell’ambito della Quota Fondo Povertà, fondo che oggi garantisce sostenibilità finanziaria anche ai contratti a tempo determinato del personale assunto in questo Ambito Territoriale;
- che pertanto la spesa di personale per assunzioni di assistenti sociali a tempo indeterminato effettuata con i contributi di cui all’art. 1, co. 797 e ss., L. 178/2020 e le corrispondenti entrate non concorrono alla determinazione degli spazi assunzionali di cui all’art. 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58;

RICHIAMATA la precedente deliberazione del Coordinamento Istituzionale n. 1 del 23.1.2023 con la quale si è disposto di avviare l'iter tecnico-amministrativo per porre in essere le procedure di stabilizzazione per il personale in forza all' Ambito Territoriale di Campi Salentina, già in possesso dei requisiti di cui all'art. 20 comma 1 del D.Lgs. n.75/2017, procedendo, in prima istanza, alla stabilizzazione di n. 3 unità da destinare all'Ufficio di Piano;

TENUTO CONTO CHE:

- le Amministrazioni che compongono il Coordinamento Istituzionale hanno provveduto ad adottare ciascuno gli atti deliberativi in conformità alle disposizioni contenute nella su citata Deliberazione del C. I. n. 1/2023, disponendo la cessione della quota assunzionale di competenza di ciascun Comune, al comune di Campi Salentina in qualità di capofila dell'omonimo Ambito Territoriale, ai fini dell'avvio delle procedure di stabilizzazione di n. 3 unità da destinare all'Ufficio di Piano, ai sensi dell'art. 20, comma 1 del D.Lgs. 75/2017, ad oggetto *Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;*
- che pertanto con Delibera di G.C. n. 39 del 27.02.2023 questo Comune ha disposto la cessione della quota assunzionale di capacità di spesa, quantificata in €. 20.252,16;
- con Determinazione Reg. G.le n. 468 del 24.03.2023, in esecuzione della Deliberazione di Coordinamento Istituzionale n. 1 del 23.01.2023 e prendendo atto delle Deliberazioni di G. C. dei Comuni afferenti l'Ambito Territoriale di Campi Salentina con le quali è stata ceduta, in misura pro quota, la capacità assunzionale da parte di ciascuno ente al comune di Campi Salentina, in qualità di capofila, è stato indetto Avviso di ricognizione del personale precario dell'Ambito di Campi Salentina potenzialmente in possesso dei requisiti di cui all'art. 20 comma 1 del D.Lgs. n. 75 /2017 e ss. mm. e ii e Avviso Pubblico per la procedura di stabilizzazione finalizzata alla copertura, a tempo pieno e indeterminato, di n. 3 posti di Assistenti Sociali - Cat. D, da destinare all'Ufficio di Piano;
- che a seguito di predetto Avviso di cui alla suddetta Determinazione Reg. G.le n. 468/2023, il Comune di Campi Salentina, capofila, ha preceduto all'assunzione di n. 3 assistenti sociali a tempo indeterminato per l'Ufficio di Piano a decorrere dal 1 luglio 2023;

DATO ATTO che, al punto 13 del deliberato della predetta deliberazione n. 1 del 23/01/2023 il Coordinamento Istituzionale, ha altresì espresso l'intendimento di procedere alla stabilizzazione, secondo la disponibilità della capacità assunzionale in capo a ciascun Comune dell'Ambito da individuarsi anche successivamente, dell'ulteriore personale precario in possesso dei requisiti di cui al comma 1 dell'art. 20 del D.Lgs. n.75/2017 in forza a questo Ambito, rilevato a seguito dell'Avviso di Ricognizione giusta Determinazione Reg. G.le n. 468 del 24.03.2023;

DATO ATTO altresì che, al fine di consolidare l'attuale e complessivo assetto organizzativo dell'Ambito Territoriale Sociale di Campi Salentina, con Deliberazione n. 13 del 13.11.2023, il Coordinamento Istituzionale ha stabilito di avviare l'iter tecnico-amministrativo per porre in essere le procedure di stabilizzazione di ulteriori di n. 2 unità tra il personale in forza all'Ambito Territoriale, già in possesso dei requisiti di cui all'art. 20 comma 1 del D.Lgs. n.75/2017;

TENUTO CONTO:

che ai sensi dell'art. 9 comma 1 della Convenzione ex art. 30 D. Lgs. n. 267/2000, sottoscritta in data 08.03.2023, spetta al Coordinamento Istituzionale l'adozione di tutti gli atti, le attività, le procedure e i provvedimenti necessari all'operatività dei servizi e degli interventi previsti nel Piano di Zona;

che la spesa necessaria per le suindicate unità riguardanti l'Ambito Territoriale di Campi Salentina è totalmente finanziata a valere sul Fondo Sociale Europeo, programmazione 2014-2020 "PON Inclusion" e sulla QUOTA FONDO POVERTA', ovvero su risorse ordinarie del Piano Sociale di Zona 2022-2024 e seguenti e che è stata iscritta nella programmazione finanziaria di Ambito oltre che nel bilancio di previsione annuale e pluriennale del Comune di Campi Salentina, capofila;

che il comune di Campi Salentina, in qualità di capofila dell'Ambito Territoriale, non possiede in via esclusiva la capacità assunzionale da consentire l'assunzione diretta di personale con la qualifica di assistente sociale al fine del raggiungimento del su menzionato LEPS di un'assistente sociale ogni 5.000 abitanti;

che per la copertura di n. 2 posti nel profilo professionale di Assistente sociale, cat. D, ai sensi dell'art. 20 comma 1 del D.Lgs. n.75/2017, in analogia alla precedente procedura avviata ai sensi della Delibera di C.I. n. 01/2023, si debba procedere mediante la cessione della quota assunzionale di capacità di spesa da parte di ciascun Comune dell'Ambito di Campi Salentina, in misura pro-quota, così come indicate nella Delibera di Coordinamento Istituzionale n. 13 del 13/11/2023;

PRESO ATTO della deliberazione del Coordinamento Istituzionale n. 13 del 13.11.2023, nella quale si dispone, tra l'altro:

1. **DI AVVIARE** l'iter tecnico-amministrativo per porre in essere le procedure di stabilizzazione per il personale in forza a questo Ambito, già in possesso dei requisiti di cui all'art. 20 comma 1 del D.Lgs. n.75/2017, procedendo alla stabilizzazione di n. 2 unità del Servizio Sociale Professionale;
2. **DI PREVEDERE**, a tal fine, che la copertura di n. 2 posti nel profilo professionale di Assistente sociale, cat. D, ai sensi dell'art. 20 comma 1 del D.Lgs. n.75/2017, debba essere effettuata mediante la cessione della quota assunzionale di capacità di spesa da parte di ciascun Comune dell'Ambito di Campi Salentina, in misura pro-quota, nelle percentuali di seguito indicate e così distribuite:

COMUNI	Abitanti al 31/12/2021	% INCIDENZA	Quoto per 2 unità
Campi Salentina	9.987	11,82	9.458,39
Carmiano	11.761	13,92	11.138,50
Guagnano	5.520	6,53	5.227,83
Novoli	7.754	9,18	7.343,59
Salice Salentino	7.913	9,37	7.494,17
Squinzano	13.706	16,23	12.980,55
Trepuzzi	14.256	16,88	13.501,44
Veglie	13.574	16,07	12.855,54
TOTALE	84.471	100,00	80.000,00

3. **DI STABILIRE** che i Comuni dell'Ambito procedano, entro il 25 novembre 2023 all'adozione degli atti necessari per la previsione e cessione delle quote, così come specificate al precedente punto 2. del presente atto, al Comune di Campi Salentina, in qualità di comune capofila dell'Ambito;

4. **DI DARE ATTO** che la spesa è totalmente finanziata da risorse provenienti dal Fondo Povertà, dal PON Inclusion, ovvero su risorse ordinarie del Piano Sociale di Zona 2022-2024, e pertanto le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle assunzioni suddette non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito

dalla legge 28 giugno 2019, n.58, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento, come nel caso de quo ai sensi dell'art. 57, comma 3 septies del DL 14 agosto 2020, n. 104 (convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126).

5. **DI STABILIRE** che, qualora le assegnazioni finanziarie e/o i contributi di cui al precedente punto dovessero venir meno, non consentendo il sostenimento dell'impegno finanziario da parte del Comune capofila, gli oneri del personale assunto verranno posti a carico dei Comuni dell'Ambito, in quota parte come sopra dettagliato;

6. **DI STABILIRE**, altresì, che nell'eventuale attivazione di differente forma di gestione associata, da parte dei Comuni dell'Ambito, il personale stabilizzato sarà trasferito in capo alla stessa;

VISTO il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023 - 2025 sezione fabbisogno del personale -, approvato con deliberazione della G.C. n. 172 del 25.08.2023 e modificato con deliberazione della G.C. n. 204 del 13.10.2023, nel quale si dà atto:

- che il Comune di Trepuzzi risulta avere un'incidenza delle spese del personale anno 2022 (ultimo Rendiconto approvato) sulle entrate correnti per il triennio 2020-2022 del 15,17 % , ponendosi al di sotto del primo "valore soglia" (27 %) nella fascia demografica 1 (COMUNI VIRTUOSI) di cui alla lettera F (comuni da 10.000 a 59.999 abitanti) prevista dall'art. 3 del DM;
- che il Comune, per il triennio 2023-2025, può pertanto incrementare la spesa di personale per nuove assunzioni a tempo indeterminato fino alla soglia massima prevista dalla tabella 1 del DM 17 marzo 2020 per la propria fascia demografica di appartenenza ma solo entro il valore calmierato di cui alla tabella 2 del DM, come previsto dall'art. 5 del DM stesso;

VISTO il rendiconto relativo alla gestione 2022 - ultimo approvato con deliberazione del C.C. n. 12 del 15.05.2023;

RITENUTO di voler procedere nei termini di cui alla richiamata deliberazione del Coordinamento Istituzionale dell'Ambito Territoriale di Campi Salentina n. 13 del 13/11/2023, disponendo, con l'adozione del presente atto, la cessione della quota di competenza di questo Comune, quantificata nella precedente tabella, ai fini dell'avvio delle procedure di stabilizzazione di n. 2 unità del Servizio Sociale Professionale, ai sensi dell'art. 20, comma 1 del D.Lgs. 75/2017, ad oggetto *Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;*

DATO ATTO CHE:

- quanto disposto con il presente provvedimento confluirà nella programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2023-2025, ai fini dell'attestazione della disponibilità della capacità assunzionale da parte dell'Ente;
- la spesa è totalmente finanziata da risorse provenienti dal Fondo Povertà, dal PON Inclusionione, ovvero su risorse ordinarie del Piano Sociale di Zona 2022-2024, e pertanto le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle assunzioni suddette non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1,1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n.34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n.58, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento, come nel caso de quo ai sensi dell'art. 57, comma 3 septies del DL 14 agosto 2020, n. 104 (convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126);

- il Comune di Campi Salentina, nelle funzioni di Ente capofila della Convenzione, procederà all'attivazione delle procedure di stabilizzazione, mediante la pubblicazione di un "Avviso di Stabilizzazione" del personale precario in possesso dei requisiti di cui al comma 1 dell'art. 20 del D.Lgs. n.75/2017 in forza all'Ambito Territoriale di Campi Salentina per la selezione di n. 2 unità da assumere a tempo indeterminato per il Servizio Sociale Professionale, che tenga conto di quanto disposto nella precitata deliberazione n. 13/2023;

Con votazione favorevole unanime espressa nelle norme di legge,

DELIBERA

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e qui si intende integralmente richiamata.

1. Di prendere atto e recepire integralmente la deliberazione del Coordinamento Istituzionale dell'Ambito Territoriale di Campi Salentina n. 13 del 13.11.2023 e quanto in essa stabilito;

2. Di procedere nei termini di cui alla richiamata deliberazione del Coordinamento Istituzionale dell'Ambito Territoriale di Campi Salentina n. 13 del 13.11.2023, disponendo, con l'adozione del presente atto, la cessione della quota di competenza di questo Comune, quantificata nella precedente tabella in €. 13.501,44, ai fini dell'avvio delle procedure di stabilizzazione di n. 2 unità da assumere a tempo indeterminato per il Servizio Sociale Professionale, ai sensi dell'art. 20, comma 1 del D.Lgs. 75/2017, ad oggetto *Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;*

3. Di Dare atto che:

- quanto disposto con il presente provvedimento confluirà nella programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2023-2025, anno 2023, ai soli fini dell'attestazione della disponibilità di capacità assunzionale da parte dell'Ente;

- la spesa è totalmente finanziata da risorse provenienti dal Fondo Povertà, dal PON Inclusion, ovvero su risorse ordinarie del Piano Sociale di Zona 2022-2024, e pertanto le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle assunzioni suddette non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n.34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n.58, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento, come nel caso de quo ai sensi dell'art. 57, comma 3 septies del D.L. 14 agosto 2020, n. 104 (convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126);

- il Comune di Campi Salentina, nelle funzioni di Ente capofila della Convenzione, acquisite le deliberazioni di tutti i Comuni dell'Ambito, procederà all'attivazione delle sopra dette procedure di stabilizzazione, mediante la pubblicazione di un "Avviso di Stabilizzazione" del personale precario in possesso dei requisiti di cui al comma 1 dell'art. 20 del D.Lgs. n.75/2017 in forza all'Ambito Territoriale di Campi Salentina per la selezione di n. 2 unità da assumere a tempo indeterminato per il Servizio Sociale Professionale.

Con successiva votazione espressa favorevolmente dai presenti ottenendo l'unanimità dei consensi, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 d.lgs. 267/2000.

Visto: si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica del sujesteso provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1°, del D.Lgs. del 18 agosto 2000, n. 267.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
F.to Dott. Nunzio FORNARO

IL SINDACO
F.toAvv. Giuseppe Maria TAURINO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.toDott. Nunzio FORNARO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito del Comune di Trepuzzi.

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line il 24/11/2023 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, 1° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Contestualmente ne viene data comunicazione:

- ai Capigruppo Consiliari, con nota prot. N. _____

Data

PUBBLICAZIONE
PRETE

IL RESPONSABILE DELLA
F.to Dott.ssa Maria Rita DEL

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.

Dal Municipio li,

DATA

IL SEGRETARIO GENERALE
